

BGer 6B_657/2025 vom 16. September 2025

Bundesgericht, 2025-09-16, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_6B_657_2025

FR: TF 6B_657/2025 du 16 septembre 2025

IT: TF 6B_657/2025 del 16 settembre 2025

Erwägungen

E. 1

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità del rimedio esperito (DTF 151 IV 98 consid. 1 e rinvii).

E. 1.1

La decisione impugnata pone fine al procedimento penale e costituisce quindi una decisione finale, pronunciata in materia penale da un'autorità cantonale di ultima istanza, contro la quale è di principio ammissibile il ricorso in materia penale (art. 78 cpv. 1, 80 cpv. 1 e 90 LTF). La legittimazione del ricorrente è data (art. 81 cpv. 1 lett. a e b n. 1 LTF). Il ricorso è tempestivo (art. 100 cpv. 1 i.r.c. l' art. 46 cpv. 1 lett. b LTF).

E. 2.1

Conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF , il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto. Secondo l' art. 42 cpv. 2 LTF , nel ricorso occorre illustrare per quali ragioni l'atto impugnato viola il diritto. Il ricorrente deve quindi confrontarsi con le considerazioni esposte nella sentenza impugnata, spiegando per quali motivi tale giudizio lede il diritto (DTF 150 III 408 consid. 2.4; 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1).

E. 2.2

Queste esigenze di motivazione sono del tutto disattese in concreto. Il ricorrente non si confronta infatti puntualmente con i considerandi del giudizio della Corte cantonale e non dimostra per quali ragioni esso violerebbe il diritto. La CARP ha in effetti dichiarato irricevibile l'appello e non l'ha quindi esaminato nel merito, siccome il ricorrente non aveva sostanziato un accertamento arbitrario dei fatti e una valutazione arbitraria delle prove. Trattandosi di un appello presentato in una procedura che concerneva esclusivamente una contravvenzione, la Corte cantonale ha rettamente rilevato che, giusta l' art. 398 cpv. 4 CPP , in materia di accertamento dei fatti e di valutazione delle prove il suo potere cognitivo era limitato all'arbitrio (cfr. sentenza 6B_93/2024 del 3 febbraio 2025 consid. 1.1). In questa sede, sarebbe quindi spettato al ricorrente fare valere, e dimostrare, ch'egli aveva correttamente motivato l'appello sotto il profilo dell'arbitrio. Il ricorrente non espone però puntuali argomentazioni riguardo all'adempimento delle esigenze di motivazione dell'appello e non dimostra pertanto che la Corte cantonale si sarebbe rifiutata a torto di entrare nel merito dello stesso. Egli ribadisce essenzialmente le critiche di merito sollevate dinanzi alle istanze cantonali, contestando la fondatezza del giudizio di colpevolezza, che ritiene fondato su insufficienti riscontri probatori e lesivo dell' art. 26 LCStr . In tali circostanze, poiché il ricorrente non si confronta con la decisione di irricevibilità dell'appello pronunciata dalla CARP, il ricorso in materia penale al Tribunale federale non adempie le esigenze di motivazione dell' art. 42 cpv. 2 LTF e deve di conseguenza essere

dichiarato inammissibile.

E. 3

Comunicazione al ricorrente, alla Sezione della circolazione e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.

Losanna, 16 settembre 2025

In nome della I Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero

Il Giudice presidente: Muschietti

Il Cancelliere: Gadoni

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.